

COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

(Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

(Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12)

SOMMARIO

<u>TITOLO I - DISCIPLINA DEI MERCATI.....</u>	<u>3</u>
Art. 1 - Classificazione dei mercati	3
Art. 2 - Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio.....	3
Art. 3 - Spostamenti di posteggio per miglioria	4
Art. 4 - Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento del mercato.....	5
Art. 5 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.....	6
Art. 6 - Scambio consensuale dei posteggi	6
Art. 7 - Ampliamento del posteggio	6
Art. 8 - Gestione del registro delle presenze maturate.....	7
Art. 9 - Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio	8
Art. 10 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione	9
Art. 11 - Assegnazione posteggi riservati ai produttori/imprenditori agricoli.....	9
Art. 12 - Norme in materia di funzionamento dei mercati	10
Art. 13 - Circolazione nelle aree di mercato	12
Art. 14 - Durata delle concessioni	12
Art. 15 - Determinazione degli orari.....	12
Art. 16 - Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario	13
Art. 17 - Disposizioni in materia di subingresso ed aggiornamento del titolo autorizzativo	13
Art. 18 - Obbligo di esibire l'autorizzazione.....	13
Art. 19 - Diritto di accesso agli atti amministrativi	14
Art. 20 - Revoca	14
Art. 21 - Graduatorie.....	15
<u>TITOLO II - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE</u>	<u>16</u>
Art. 22 - Zone vietate al commercio itinerante.....	16
Art. 23 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante	16
Art. 24 - Vendite a domicilio.....	16
Art. 25 - Applicabilità altre disposizioni.....	17
<u>TITOLO III - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE</u>	<u>18</u>
Art. 26 - Sanzioni	18
Art. 27 - Altre sanzioni.....	18
Art. 28- Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi.....	19
Art. 29 - Commercio di cose antiche ed usate.....	19
Art. 30 - Richiamo delle modalità di pagamento dei vari tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti	19
<u>Appendice</u>	<u>21</u>

TITOLO I DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 1 Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2.

2. I mercati sono così classificati:

- a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità da parte dell'amministrazione comunale di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a specifiche specializzazioni merceologiche;
- b) mercati a merceologia esclusiva, quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dal regolamento comunale;
- c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;

3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 2 Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione;
- b) in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;

2. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le domande devono essere presentate all'Amministrazione comunale entro gg. 30 dalla

pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.. Fa fede la data di spedizione della raccomandata oppure il timbro di arrivo apposto dall'ufficio competente o dal protocollo generale.

4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi di un mercato è effettuata sulla base delle disposizioni di cui ai commi precedenti e:

- a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
- b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 4.

6. Agli effetti delle assegnazioni di cui al presente articolo, valgono, inoltre, le seguenti disposizioni:

- a) le domande di assegnazione di posteggi posti nell'ambito del mercato sono riferibili alla generalità dei posteggi disponibili e potrà contenere indicazioni circa l'identificazione del posteggio eventualmente preferito, senza che ciò sia vincolante ai fini dell'assegnazione;
- b) qualora il mercato sia organizzato in settori o specializzazioni merceologiche, le domande di assegnazione debbono obbligatoriamente indicare il settore o la specializzazione prescelta;

Art. 3

Spostamenti di posteggio per migloria

1. Gli spostamenti di posteggio per migloria, da attuarsi preliminarmente all'espletamento del bando per l'assegnazione in concessione decennale, sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. L'eventuale disponibilità di posteggi è resa nota con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune entro il 30 Aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno. In tale avviso saranno esplicitati i termini e le modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande nonché la data di svolgimento della procedura di assegnazione. Dell'affissione di tale avviso sarà data comunicazione agli operatori.

3. Sulla base delle domande pervenute verrà redatta la graduatoria ai sensi del punto 7 lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99.

4. Nel corso della riunione di assegnazione i posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo l'ordine in graduatoria.

5. Le opzioni di posteggio attuate per migloria, una volta dichiarate e sottoscritte dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie

possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:

- a) al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
- b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

7. Gli spostamenti per migioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

Art. 4

Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento definitivo del mercato

1. In caso di ristrutturazione o spostamento parziale o totale dei posteggi, il Comune, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, definisce la nuova area di mercato nonché l'ampiezza dei singoli posteggi.

2. In caso di ristrutturazione e/o spostamento, l'Amministrazione comunale, riassegna i posteggi, limitatamente agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati, la cui superficie non potrà, tendenzialmente, essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo necessità dettate da esigenze di natura tecnico-logistica, concordate preventivamente con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

3. Nei casi di cui al comma 1 e 2, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori interessati, già concessionari di posteggio, che saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato stilata applicando nell'ordine le seguenti priorità:

- a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
- b) in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
- c) in caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione;

4. La procedura di riassegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non si applica in caso di semplice modifica delle dimensioni dei posteggi, o loro riposizionamento nell'ambito della stessa area, finalizzati ad esigenze di migliore funzionalità del mercato, salvo che non sia diversamente stabilito con apposito provvedimento formale.

5. I provvedimenti gestionali che dispongono materialmente il trasferimento degli operatori nei casi di cui ai commi precedenti sono a cura del Responsabile del Settore comunale competente, sentite le

Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

Art. 5

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (spunta)

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2, comma 1.
2. Partecipa alla procedura di assegnazione l'operatore, oppure suo dipendente o collaboratore familiare, associato d'opera o socio in compartecipazione, purchè munito di idonea documentazione comprovante.
3. Non possono in ogni caso concorrere, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori sprovvisi dell'autorizzazione per attività di commercio su aree pubbliche in originale.
4. La procedura di assegnazione ha inizio alle ore 8.00 e non viene in ogni caso attuata per più di una volta nell'arco della stessa giornata.

Art. 6

Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, nel rispetto del settore merceologico.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati, da presentare presso i competenti uffici comunali.
3. L'accoglimento dell'istanza comporta il ritiro delle autorizzazioni per attività di commercio su aree pubbliche e delle concessioni di posteggio già in possesso, con conseguente rilascio di nuovi titoli in capo ad ogni operatore. Resta immutata la validità temporale delle concessioni originarie.

Art. 7

Ampliamento del posteggio

1. Il Comune ha facoltà, su richiesta degli operatori interessati, di ampliare i posteggi, secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte di operatore titolare di posteggio contiguo dello stesso settore merceologico, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione della

Giunta Regionale n. 1368 del 1999, semprechè l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata e alle norme del Codice della Strada vigenti;

- b) a seguito di ampliamento dell'area di mercato gli spazi che si sono resi disponibili, fermo restando il limite di 80 metri quadrati per ogni posteggio, che non potrà essere superato;

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b), l'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile:

- a) è attuato su richiesta degli operatori interessati, applicandosi, in caso di domande concorrenti, secondo il seguente ordine di priorità:

1. maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
2. in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;
3. sorteggio;

- b) è concesso, di norma, sempreché che detto ampliamento non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza.

Art. 8

Gestione del registro delle presenze maturate

1. le presenze e le assenze degli assegnatari di posteggio e le presenze degli eventuali spuntisti devono essere riportati, a cura del competente Settore comunale, su apposito registro delle presenze.

2. E' fatta salva l'anzianità di presenza desunta dalle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi.

3. Il registro delle presenze è aggiornato:

- a) alle date del 31 dicembre e del 30 giugno, ai fini dell'assegnazione dei posteggi in concessione decennale;
- b) al mercato antecedente, agli effetti dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.

4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, associato d'opera o socio in compartecipazione, dotato di idonea documentazione comprovante, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

5. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci, iniziando la vendita, o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.

Art. 9

Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. Nel mercato annuale a cadenza settimanale il numero massimo di assenze consentite è stabilito in n.17 per anno solare.
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 12 del 1999, **non si considerano le assenze:**
 - a) determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
 - b) maturate sui mercati straordinari;
 - c) **maturate nei posteggi temporaneamente assegnati per motivazioni di comprovata necessità o per cause di forza maggiore, assegnazioni pertanto indipendenti dalla volontà dei singoli operatori.**
3. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti il mancato inizio dell'attività entro l'orario di inizio della spunta e la cessazione prima di almeno un'ora e mezza dall'orario prefissato.
4. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza; qualora non sia rispettato il suddetto termine, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
5. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.
6. Ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998 e successiva L.R. n. 12 del 1999, la mancata presenza per tre anni consecutivi nel mercato comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza.

Art. 10

Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

1. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, l'ufficio comunale competente comunica agli interessati l'avvenuto rilascio dei titoli ed assegna loro un termine non superiore a 60 giorni per procedere al ritiro, fermo restando:

- a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
- b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, l'automatica decadenza dell'assegnazione.

2. Nel caso di rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione a seguito di subingresso in attività preesistente, il decorso infruttuoso del termine assegnato per il ritiro dei titoli determina, in ogni caso, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12 del 1999, in materia di revoca dell'autorizzazione per mancato avvio dell'attività, stabilendo che detto termine sia fissato in sei mesi, non prorogabili, a decorrere dalla data prefissata per il ritiro dei titoli.

Art. 11

Assegnazione posteggi riservati ai produttori/imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori/imprenditori agricoli ha una durata semestrale ed è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempre che rilevate o documentabili dall'interessato;
- b) maggiore anzianità di azienda di cui al D. Lgs. n. 228 del 2001, anche comprovata con autocertificazione.

2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio e su sito internet del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo di trenta giorni per la presentazione delle domande.

3. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.

4. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio, devono vendere prevalentemente prodotti provenienti dalla propria produzione e possono vendere, in modo non prevalente, prodotti che non provengono dalla propria attività agricola ma che sono acquistati da altri, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 228 del 2001 art. 4 e 8.
5. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore/imprenditore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
6. Le domande presentate da produttori/imprenditori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
7. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;
 - c) a seguito di istituzione di posteggi isolati riservati;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 5.
8. I posteggi liberi temporaneamente non occupati sono assegnati giornalmente, dando la precedenza ai produttori agricoli, con la procedura di cui all'art. 5.
9. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
 - a) perda la qualifica di produttore agricolo;
 - b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 8 giornate di mercato per ciascun semestre di assegnazione del posteggio, salvo le assenze per malattia o gravidanza (nel rispetto di quanto previsto all'art.10).
10. Per quanto non previsto specificatamente in questo articolo, ai produttori si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 12

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Gli orari di vendita e di carico e scarico delle merci sono indicati in relativa ordinanza sindacale.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito e passi carrabili ingressi a negozi o a private abitazioni. Per l'allaccio alle fonti di energia è ammesso che cavi elettrici attraversino le corsie di transito ma in tal caso essi devono:

- a) possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia;
- b) essere adeguatamente protetti al fine di tutelare la pubblica incolumità.

3. Le tende di protezione al banco di vendita non possono sporgere sul fronte delle corsie per oltre 90 cm rispetto alla linea perimetrale del posteggio e debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri, fermo restando che deve essere in ogni caso assicurato il transito dei mezzi autorizzati all'accesso all'area di mercato, nonché di quelli di soccorso e pronto intervento, garantendo a tal fine il mantenimento di un percorso stradale di carreggiata non inferiore, di norma, a 3 ml. e di idonea larghezza in curva, libero da ingombri di qualsiasi genere.

5. E' in ogni caso vietata l'esposizione di merce, anche se sospesa, sporgente oltre gli spazi assegnati in concessione.

4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk e la dimostrazione di giocattoli sonori, purché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

6. E' fatto obbligo agli operatori del mercato di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori, inoltre con la loro attività non dovranno arrecare danno allo stato dei luoghi (pavimentazione, arredo urbano...), pena il risarcimento del danno procurato.

7. E' vietato l'uso dei generatori di corrente e delle bombole di gas liquido a qualunque uso destinate, ad eccezione della temporanea mancata fornitura di energia elettrica dovuta a cause di forza maggiore.

8. Nei posteggi a merceologia esclusiva è vietato porre in vendita prodotti diversi dalla merceologia autorizzata.

9. Ai fini del razionale utilizzo delle aree di mercato e della salvaguardia della sua migliore funzionalità per i consumatori, è data facoltà alla Polizia Municipale, di provvedere al temporaneo spostamento di operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi:

- a) qualora il numero di operatori presenti sia inferiore al 50 per cento di quelli assegnatari di posteggio in concessione;
- b) a prescindere dalla soglia di cui alla precedente lett. a) qualora uno o più operatori, vengano comunque a trovarsi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti.

10. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, avviene, di norma, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa;
- b) garantendo all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiori a quello proprio del posteggio di cui lo stesso è concessionario, a meno di accordo con l'operatore stesso;
- c) favorendo l'aggregazione spaziale del maggior numero di operatori presenti;

Art. 13

Circolazione nelle aree di mercato

1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli, nel rispetto delle specifiche ordinanze e della segnaletica stradale posta in loco, ad esclusione dei mezzi e delle attrezzature degli operatori del mercato e dei mezzi di pronto intervento, il cui passaggio deve sempre essere assicurato e facilitato.

2. E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi costituiti dalle corsie.

3. Durante l'orario di mercato i veicoli dei fornitori degli ambulanti non possono circolare all'interno dell'area.

Art. 14

Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sottoposte per i rinnovi alle normative vigenti.

Art. 15

Determinazione degli orari

Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco con specifica ordinanza, sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.99.

Art. 16

Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

Art. 17

Disposizioni in materia di subingresso ed aggiornamento del titolo autorizzativo

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla preventiva presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. Qualora la suddetta istanza, unica per entrambi i titoli, non sia presentata entro 6 mesi dalla data in cui è avvenuto l'atto di compravendita dell'azienda o del ramo d'azienda relativo al posteggio in questione, il titolo autorizzatorio decade automaticamente e con esso la concessione relativa.
3. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo di sei mesi dalla morte del dante causa prorogabili di altri 6 mesi per cause di forza maggiore.
4. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
5. Nel caso di cambio di residenza, di variazione della sede legale dell'impresa e della denominazione della società, è obbligatoria, per l'aggiornamento del titolo autorizzativo, la comunicazione nei termini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999 (gg. 180), all'ufficio comunale competente.

Art. 18

Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. A tale obbligo sono soggetti anche i produttori/imprenditori agricoli che esercitano fuori dal proprio

fondo agricolo l'attività commerciale.

Art. 19

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:

- a) al registro delle presenze maturate sui mercati;
- b) alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati:

- a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- f) la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 20

Revoca

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114 del 1998;
- b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
- c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il

mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza;

d) nel caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico entro i termini stabiliti.

2. La revoca dell'autorizzazione comporta la decadenza della concessione di posteggio.

Art. 21

Graduatoria di mercato

1. La graduatoria ufficiale dei titolari di posteggio del mercato settimanale di Solarolo è stilata applicando nell'ordine le seguenti priorità:

- a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
- b) in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o con autocertificazione.

2. La graduatoria ufficiale è aggiornata annualmente, se necessario, nel mese di aprile con provvedimento del dirigente competente.

3. Le domande di modifica, con l'allegata documentazione giustificativa, devono pervenire all'Amministrazione comunale entro il 31 gennaio.

4. Il provvedimento che approva la graduatoria aggiornata ai sensi dei commi precedenti diventa ufficiale con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per gg. 15, periodo entro il quale è possibile fare opposizione o presentare ricorso. In tal caso, qualora l'opposizione o il ricorso siano accolti, la graduatoria viene successivamente ripubblicata, per l'ufficializzazione, per ulteriori 15 giorni dopo l'adozione del provvedimento che accoglie il ricorso e aggiorna la graduatoria.

TITOLO II DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 22

Zone vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nella porzione di territorio comunale definito "centro urbano" così come delimitato dagli appositi cartelli di località e anche nelle aree poste in prossimità dei cimiteri, a fini di tutela e decoro del territorio, nonché per ragioni di viabilità e di sicurezza.
2. Nella restante porzione di territorio comunale, ove è consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale alle quali è fatto integrale rinvio.

Art. 23

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 4 lett. a) della Legge Regionale n. 12 del 1999, è consentito all'operatore di prolungare la sosta nello stesso luogo, anche in assenza di consumatori, per non oltre 10 minuti a decorrere dalla conclusione dell'ultima operazione di vendita, dopodiché, dovrà essere effettuato uno spostamento non inferiore a 500 ml. da valutarsi secondo il percorso stradale più breve.
2. Non è consentito, nell'arco della stessa giornata, utilizzare lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
3. La vendita deve essere effettuata con mezzi motorizzati o altro e la merce non deve essere posta a contatto con il terreno o esposta su banchi di vendita o altri supporti.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano per analogia anche ai produttori/imprenditori agricoli che effettuano la vendita dei prodotti su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 24

Vendite a domicilio

Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

Art. 25

Applicabilità altre disposizioni

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo I.

TITOLO III

SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26

Sanzioni in materia di commercio

1. Le violazioni alle limitazioni e ai divieti stabiliti dal presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 114/98.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature nei casi previsti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico, nonché in caso di grave o persistente violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del decreto legislativo n. 114 del 1998.
3. Per grave e persistente violazione si intende l'essere incorsi nella medesima violazione per almeno due volte nell'arco dell'anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
4. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni tra Comune e soggetti privati inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
5. La permanenza di un soggetto in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche itinerante su una porzione di area pubblica oltre il tempo necessario alla vendita, secondo quanto disposto dall'art. 24 del presente Regolamento, configura l'esercizio di un'attività di commercio su posteggio in assenza di titolo, pertanto sanzionabile ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 27

Altre sanzioni

Al di fuori delle violazioni di cui al precedente art. 27, l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro. E' fatto obbligo al trasgressore l'immediata cessazione dell'attività illegittima, pena l'allontanamento dal mercato giornaliero con cancellazione della presenza.

Art. 28

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati al presente regolamento.

Art. 29

Commercio di cose antiche ed usate

1. Coloro che intendono esercitare il commercio di cose antiche ed usate sulle aree private o pubbliche sono soggetti alla disciplina prevista dagli articoli 126 e 128 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Come disposto dall'art. 247 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635, le disposizioni degli articoli 126 e 128 si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
3. In assenza di criteri normativi cui riferirsi, per cose usate di valore esiguo devono intendersi le cose mobili avente un valore commerciale non superiore a € 500,00.

Art. 30

Richiamo delle modalità di pagamento dei vari tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, nelle misure stabilite dalle vigenti norme, e dei canoni eventuali per la concessione del posteggio adottati dal Consiglio comunale, sulla base degli indirizzi regionali.

2. I tributi dovranno essere versati tramite bollettino di conto corrente postale o presso la Tesoreria comunale. Per le sole concessioni giornaliere il bollettino è consegnato all'operatore commerciale dagli Agenti di Polizia Municipale addetti al mercato; il pagamento dovrà essere effettuato nel corso della giornata.

MERCATO DEL GIOVEDÌ

Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

- a) classificazione: ORDINARIO;
- b) svolgimento: annuale, nella giornata di GIOVEDÌ’;
- c) numero assenze consentite: 17 nell’anno solare;
- d) ubicazione: VIA BASSANI, PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA GONZAGA;
- e) superficie complessiva dell’area mq: 2400;
- f) superficie complessiva dei posteggi mq: 800;
- g) totale posteggi: n. 21 di cui:
 - n. 20 riservati ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e fra questi:
 - n. 14 per il settore non alimentare;
 - n. 6 per il settore alimentare;
 - n. 1 riservati ai produttori/imprenditori agricoli;
- h) le caratteristiche del mercato, sono riportate nella planimetria allegata (Allegato B) nella quale sono indicati:
 - il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
 - la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
 - i posteggi assegnati, non assegnati in concessione e quelli sospesi;
 - la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Via Bassani

Posteggio	Dimensioni	metri q.	tipologia	stato
1	8,00 x 5,00	40	A	
2	8,00 x 5,00	40	A	
3	8,00 x 5,00	40	A	
4	8,00 x 5,00	40	A	
5	8,00 x 5,00	40	A	

N/A = NON ALIMENTARE A = ALIMENTARE

Piazza Garibaldi

Posteggio	Dimensioni	metri q.	tipologia	stato
6	8,00 x 5,00	40	A	
7	8,00 x 5,00	40	N/A	
8	8,00 x 5,00	40	N/A	
9	8,00 x 5,00	40	N/A	
10	8,00 x 5,00	40	N/A	
11	8,00 x 5,00	40	N/A	
12	8,00 x 5,00	40	N/A	
13	8,00 x 5,00	40	N/A	
14	8,00 x 5,00	40	N/A	
15	8,00 x 5,00	40	N/A	
16	8,00 x 5,00	40	N/A	

N/A = NON ALIMENTARE A = ALIMENTARE

Piazza Gonzaga

Posteggio	Dimensioni	metri q.	tipologia	stato
17	8,00 x 5,00	40	N/A	
18	8,00 x 5,00	40	N/A	
19	8,00 x 5,00	40	N/A	
20	8,00 x 5,00	40	N/A	

N/A = NON ALIMENTARE A = ALIMENTARE

Via Bassani


Posteggio	Dimensioni	metri q.	tipologia	stato
21	4,00 x 5,00	20	P/A	

P/A = PRODUTTORI AGRICOLI

TOTALE POSTEGGI N. 21

TOTALE POSTEGGI ASSEGNATI N. /

COMUNE DI SOLAROLO - MERCATO DEL GIOVEDI' DISPOSIZIONE SPERIMENTALE



COMUNE DI SOLAROLO - MERCATO DEL GIOVEDI

DISPOSIZIONE SECONDARIA

(da utilizzarsi qualora l'area destinata alla disposizione principale dei posteggi del mercato risulti indisponibile)

N/A = NON ALIMENTARE A = ALIMENTARE
P/A = PRODUTTORI AGRICOLI

